

Pluris » Risultati » Cassazione Civile: Cass. civ. ...

n. 1/1

 Risultati  Nuova ricerca
**CORRELAZIONI**

Codici (3)  
Leg. nazionale (6)  
Repertorio (4)

 Salva  Archivia  Stampa  Annota


**Cass. civ. Sez. Unite, 03-11-1986, n. 6420****Fatto Diritto P.Q.M.****ELEZIONI**Controversie in materia elettorale  
procedimento

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Giuseppe TAMBURRINO Primo Presidente

" Renato GRANATA Pres. di Sez.

" Andrea VELA "

" Guido QUAGLIONE Consigliere

" Antonio CHIAVELLI "

" Adriano COLASURDO Rel. "

" Manlio CRUCIANI "

" Ernesto TILOCCA "

" Marcello TADDEUCCI "

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 7340-85 del R.G. AA. CC., proposto da

JACHETTA RAFFAELE, JACHETTA EMMA MARIA, PEDRETTI SILVANO, AMANTEA FRANCESCO SAVERIO, BERNARDO CIDDIO PIETRO, JANNI GIUSEPPE, IACINO GIOVANNI, BOSSIO MARIA, GAGLIARDI FRANCESCO e TARTARO ALESSANDRO, tutti elettivamente domiciliati in Roma Via Asiago n. 1 presso l'Avv. Erminio Valente, rappresentati e difesi dall'Avv. Cassazione, rappresentati e difesi dall'avv. Achille Morcavallo, giusta delega a margine del ricorso;

Ricorrenti

contro

RIGITANO MICHELE, NOTTI VENTURANGELO, ALDO GIUSEPPE, IACOE RAFFAELE EUGENIO, BRUNO RAFFAELE, CIDDIO GIUSEPPE, COLISTRO MICHELE, NOTARIANNE CARMELO, TURCO ENZO e VOLPINTESTA LIVIO, tutti elettivamente domiciliati in Roma Via Asiago n. 1 presso l'Avv. Erminio Valente, rappresentati e difesi dall'Avv. Gioacchino Suranno, giusta delega a margine del controricorso; e successivamente, con procura speciale per Notaio Fabio Posterano di Lungro del 4 Febbraio 1986 n. 879 di repertorio, i signori Rigitano Michele, Albo Giuseppe e Volpintesta Livio, nominando loro difensore l'Avv. Vincenzo Mazzei, ed eleggendo nuovo domicilio presso il suo studio in Roma, Corso Trieste n. 82;

Controricorrenti

contro

SACCOMANNO SERGIO e VECCHIO FIORE;

Intimati

Nonché, a seguito di ordinanza dibattimentale in data 3 aprile 1986, di integrazione del contraddittorio, nei confronti di: MAIO MARIO CARMELO, MAIO VITTORIO e COMUNE DI GRIMALDI;

Intimati

Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente innanzi al T.A.R. della Calabria - Sezione di Catanzaro - iscritto al n. 544-85;

Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 10 Luglio 1986, la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Colasurdo;

Uditi gli avvocati Morcavallo e Mazzei;

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. Mario Caristo, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni, nonché la trasmissione degli atti agli organi disciplinari nei confronti dell'Avv. Achille Morcavallo.

**Svolgimento del processo**

Michele Rigitano e altri elettori del Comune di Grimaldi impugnavano dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione di Catanzaro - le elezioni tenutesi il 12 - 13 maggio 1985 per il rinnovo di quel consiglio comunale, denunciando irregolarità nelle operazioni elettorali, che avrebbero falsato il risultato della consultazione.

In pendenza del giudizio, Raffaele Jachetta e altri eletti di maggioranza, convenuti davanti al T.A.R. e patrocinati dall'Avv. Achille Morcavallo, proponevano, con l'assistenza del medesimo professionista, istanza di regolamento preventivo della giurisdizione, sostenendo l'appartenenza di questa al giudice ordinario.

Gli intimati, resistendo con controricorso, hanno denunciato la temerarietà della istanza, e ne hanno chiesto il rigetto con la condanna degli istanti alle spese e al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.

Provvedutosi, a cura degli intimati, all'integrazione del contraddittorio ordinata dal collegio nei confronti del comune e di due soggetti appartenenti al gruppo dei convenuti davanti al giudice amministrativo e poi istanti per il regolamento della giurisdizione, la causa veniva posta oggi in decisione.

#### **Motivi della decisione**

Con l'unico motivo si deduce che la controversia ricadrebbe nella giurisdizione del magistrato ordinario, in quanto, sotto la specie delle irregolarità del procedimento elettorale, si farebbe questione del diritto soggettivo degli eletti a permanere in carica; il giudice amministrativo, pertanto, non potrebbe sottrarre la controversia all'A.G.O., giudice naturale precostituito, dovendo altrimenti impugnare incidentalmente davanti alla Corte Costituzionale la norma dell'art. [6 L. 6 Dicembre 1971 n. 1034](#) per il contrasto di questa con le disposizioni degli [artt. 51 e 25 della Costituzione](#).

L'istanza è palesemente pretestuosa alla luce del principio fondamentale che presiede al riparto delle competenze giurisdizionali e della consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite che, con l'adesione della dottrina, ha affermato da lungo tempo la giurisdizione del magistrato amministrativo per tutte le questioni che investono l'arco delle operazioni elettorali, secondo quanto è espressamente sancito dall'art. 6 della legge istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali. Costituisce ormai Jus receptum la contrapposizione, fondata sulla diversità delle posizioni soggettive dedotte in causa, fra le questioni che concernono l'eleggibilità e la decadenza dei candidati e quelle che riguardano, invece, vizi del procedimento elettorale in tutta l'estensione di questo.

Le prime sono riservate al giudice ordinario, dato che investono il diritto soggettivo del candidato, mentre le seconde sono devolute al giudice amministrativo, in quanto hanno riguardo alla posizione di interesse legittimo che residua dall'inosservanza delle norme di azione, dettate a tutela dell'interesse generale al corretto svolgimento delle elezioni.

La norma che attribuisce alla cognizione dei tribunali amministrativi regionali tutte le controversie in materia di operazioni per il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e regionali, dunque, fa puntuale applicazione del principio che presiede al riparto della giurisdizione, e questo esclude la ipotizzabilità di un contrasto con il dettato costituzionale, come queste Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare (sent. 2 marzo 1982 n. 1281).

In questa prospettiva deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, e appare fondata la denuncia di temerarietà del ricorso, avanzata dai resistenti, i quali chiedono la condanna degli istanti al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.

Innanzitutto, non è assolutamente credibile che solo per ignoranza un avvocato iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di Cassazione proponga istanze in aperto contrasto, non soltanto con il ritardo delle giurisdizioni enunciate in modo chiarissimo in una norma di legge, ma anche con una costante e copiosa giurisprudenza quasi ventennale che ha riconosciuto la conformità di tale riparto alle regole fondamentali che per esso detta la Costituzione.

E' del tutto ragionevole, pertanto, ritenere che si tratti di comportamento di mala fede, specialmente quando risulti che altre volte in passato il professionista ha patrocinato istanze di regolamento di identico contenuto.

A questo, si aggiunge che, dalla documentazione allegata dai resistenti per sostenere la domanda risarcitoria, e dalla condotta processuale della parte ricorrente, emerge con ancor maggiore chiarezza che l'istanza è stata volutamente proposta per fini dilatori, allo scopo di cristallizzare la situazione di potere in atto nel Comune di Grimaldi.

L'omessa notifica del ricorso al Comune e a due appartenenti al gruppo dei patrocinati dall'Avv.to Morcavallo (i quali non avevano sottoscritto il mandato a margine dell'istanza di regolamento), e la mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal Collegio, in riferimento anche ai precedenti difensivi dello stesso avvocato riguardati analoghe controversie, allegati dalla controparte, si riconducono al quadro dell'intendimento di conseguire un'ulteriore dilazione della pronuncia di merito attraverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, e la conseguente possibilità di reiterare questa, come non è avvenuto per la diligenza dei resistenti.

Giusta sanzione di questo comportamento rivolto a utilizzare in modo distorto, sotto il velo della legalità formale, il mezzo apprestato dal legislatore per accelerare la definizione dei giudizi, è per la parte la condanna al risarcimento dei danni ex [art. 96 c.p.c.](#), ammessa ormai pacificamente anche per i procedimenti incidentali.

La prova relativa - e anche questo è pacifico - è desumibile dalle difese svolte per resistere all'ingiustificata iniziativa dell'avversario, per cui la valutazione del pregiudizio va eseguita in via equitativa, tenendo conto anche dell'incidenza della sospensione sulla situazione dei danneggiati.

Nel caso specifico, il Collegio stima che la misura del risarcimento vada fissata nella somma di lire cinquecentomila per ciascuno dei resistenti.

La condanna alle spese del presente giudizio - da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto espressa richiesta - consegue alla soccombenza.

La paternità dell'iniziativa, per quanto si è esposto va fatta risalire, tuttavia, al difensore dei ricorrenti, anche perché solo un tecnico del diritto avrebbe potuto metterla in atto con una così accorta scelta dei modi e dei tempi.

La violazione dei doveri di lealtà e correttezza che devono accompagnare ogni momento della contesa giudiziaria secondo i canoni della deontologia forense e la precisa disposizione della legge processuale ([art. 88 c.p.c.](#)), non può, quindi, essere negata nei confronti del difensore, più ancora che della parte.




Si impone, pertanto, di riferire i fatti - con separata ordinanza

- agli organi titolari del potere disciplinare, come prescritto dall'art. 88 cpv. c.p.c., perché procedano nei confronti del professionista nelle forme dovute.

#### **P.Q.M.**

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in L. 61.600 oltre agli onorari, in L. 2.000.000 in favore dei resistenti costituiti, autorizzandone la distrazione in favore del difensore; condanna inoltre i ricorrenti in solido al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata nei confronti dei resistenti costituiti, in L. 500.000 per ciascuno;

provvede con separata ordinanza, ai sensi dell'art. 88 cpv. c.p.c., nei riguardi del difensore dei ricorrenti, Avvocato Achille Morcavallo. Roma, 10 Luglio 1986. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 NOVEMBRE 1986

 [Salva](#)  [Archivia](#)  [Stampa](#)  [Annota](#)

n. 1/1

 [Risultati](#)  [Nuova ricerca](#)

Contenuti d'autore

CEDAM

**UTET**  
GIURIDICA

IPSOA

(©) Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

[Note legali](#) | [Privacy](#)

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.